COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 699

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

CARIGNANI ed altri: Assistenza e soccorso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici. (1318) 699

PRESIDENTE 699, 700

TOZZI CONDIVI 700

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatore BOGGIANO PICO: Ricostituzione del comune di Montecastello, in provincia d'Alessandria. (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*). (1216) 700

PRESIDENTE 700, 701

TOZZI CONDIVI 700

MOLINAROLI, *Relatore* 700

CARIGNANI. 700

NUMEROSO. 700

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 701

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato. (975) 701

PRESIDENTE 701, 704, 705, 708, 710, 711, 712

PAG

MOLINAROLI, *Relatore* . . . 701, 704, 706, 708, 709, 710

NUMEROSO. 702

TURCHI 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710

LOMBARDI RUGGERO 702, 708

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio* . . 702, 703, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712

MERLONI 705

SAILIS. 706, 709, 712

ROSELLI 710, 711

TOZZI CONDIVI 712

La seduta comincia alle 9,10.

NASI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Migliori, Carpano Maglioli, Russo Carlo, Montelatici e Paganelli.

Rinvio della discussione della proposta di legge Carignani ed altri: Assistenza e soccorso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici. (1318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recà il seguito della discussione della proposta di legge Carignani ed altri: Assistenza e soc-

corso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici.

Non essendo ancora pervenuto il parere della IV Commissione, dobbiamo rinviare la discussione di questa proposta di legge ad altra seduta.

TOZZI CONDIVI. Ma il regolamento non pone un termine per i pareri?

PRESIDENTE. Indubbiamente il termine è decorso, ma penso sia corretto, da parte nostra, attendere ancora quel parere. Assicuro comunque gli onorevoli colleghi che il provvedimento sarà posto all'ordine del giorno della settimana ventura; nel frattempo solleciterò la IV Commissione ad esprimere il suo parere in merito.

Discussione della proposta di legge del senatore Boggiano Pico: Ricostituzione del comune di Montecastello, in provincia di Alessandria. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (1216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Boggiano Pico: Ricostituzione del comune di Montecastello, in provincia di Alessandria.

L'onorevole Tozzi Condivi ha chiesto di parlare in via pregiudiziale. Ne ha la facoltà.

TOZZI CONDIVI. Propongo alla Commissione di non iniziare la discussione di questa proposta di legge, in quanto la I Commissione del Senato ha sospeso l'esame dei progetti di legge in materia di ricostituzione di comuni, già approvati dalla Camera, perché ha ritenuto che vi sia un motivo pregiudiziale rappresentato dalla proposta del senatore Rosati vertente su identica materia.

MOLINAROLI, *Relatore*. A me sembra che la pregiudiziale non abbia fondamento. La nostra Commissione non può ritenersi vincolata.

CARIGNANI. Sono d'accordo con l'onorevole relatore.

La questione dei comuni è stata trattata in modo diverso: in un primo momento con eccessiva larghezza, in seguito con criteri più restrittivi. Però non si è ancora fissata una linea precisa da seguire. D'altronde, quei disegni di legge che sono in istruttoria hanno già avuto degli sviluppi, per cui la Commissione dovrebbe dare un giudizio definitivo. Non credo quindi che la preclusione sia tale da impedirci l'esame della proposta di legge.

TOZZI CONDIVI. Insisto nella mia proposta e desidero dare un chiarimento. Non mi sembra che l'onorevole relatore e l'onorevole Carignani abbiano risposto esattamente alla mia proposizione. Io non dico che noi siamo vincolati; dico che seguiamo una prassi legislativa diversa da quella che segue il Senato. Mentre noi abbiamo approvato le proposte trasmesse dal Senato, altrettanto non avviene nei riguardi delle proposte da noi approvate e trasmesse al Senato.

Chiedo pertanto che venga messa ai voti la mia proposta.

NUMEROSO. Prego il signor Presidente di assumere informazioni più precise presso la I Commissione del Senato, per chiarire questa grave questione.

PRESIDENTE. Credo di essere al corrente della situazione. Devo, a questo riguardo, rettificare una parte dell'impostazione data alla questione dall'onorevole Tozzi Condivi.

Non è vero che il Senato non abbia approvato le proposte di legge trasmesse dalla Camera dei deputati. Il Senato ha approvato proposte per la ricostituzione di un certo numero di comuni (15 o 20); proposte che sono ormai diventate legge. Soltanto in maggio esso si è fermato nell'approvazione di queste proposte di legge da noi trasmesse. Vi è un blocco di venticinque o trenta proposte approvate dalla nostra Commissione, che non sono state ancora approvate dalla corrispondente Commissione del Senato. La Commissione del Senato ha assunto questo atteggiamento per molti motivi, tra cui è preminente quello della presentazione, da parte del senatore Rosati, di una proposta di legge di carattere generale, con cui si delega al Governo il compito di ricostituire i comuni soppressi dal fascismo, ove ricorrano certi presupposti.

Nelle more della elaborazione di questa proposta di legge, la Presidenza della nostra Commissione ha fatto molte e cortesi sollecitazioni ai colleghi del Senato, affinché, indipendentemente da quella proposta, si procedesse nella discussione e nella eventuale approvazione dei progetti che questa Commissione aveva già approvato.

Purtroppo, queste insistenze sono rimaste senza risultato.

Comunque, la proposta di legge del senatore Rosati è stata approvata dal Senato una diecina di giorni or sono. In quella sede si sollevò il problema della sorte delle proposte di legge già approvate da noi, e si chiese se avrebbero dovuto avere ulteriore corso. Il Ministro dell'interno dichiarò che la esistenza di una delega legislativa al Governo — quella fatta attraverso la proposta del senatore Rosati — rappresentava motivo di preclusione

alla possibilità che, in sede legislativa, venissero ricostituiti altri comuni.

Vi furono dissensi al Senato in merito a questo punto di vista, in quanto taluno osservò come questo provvedimento ancora pendente non potesse rappresentare una preclusione. Ma, per troncare ogni discussione, il Ministro dell'interno chiese il passaggio all'Assemblea plenaria di tutte le proposte di legge già approvate dalla nostra Commissione e accantonate all'ordine del giorno del Senato.

Questa, per quanto mi risulta, è la situazione. Non credo vi siano ulteriori informazioni da attingere, salvo un'indagine sulle intenzioni del Ministro dell'interno; ma tali intenzioni non sono suscettibili di essere da noi interpretate, in modo autentico, in questa sede.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei far presente la necessità che le due parallele Commissioni — quella della Camera e quella del Senato — tenessero un uniforme comportamento su questa materia. Il Governo ha voluto che di queste ricostituzioni fosse investita l'Assemblea plenaria, ritenendo necessario un approfondimento del problema, quando si tratti, ad esempio, di comuni di 300 o 400 abitanti, per i quali dovrebbe provvedere il Governo, attraverso la delega contenuta nella proposta di legge del senatore Rosati.

Comunque, debbo fare notare che il Governo è fermo su questo concetto, riservandosi di ricorrere alla facoltà concessagli dall'articolo 72 della Costituzione, affinché questi provvedimenti siano rimessi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi, vorrei far notare alla Commissione un punto che merita un certo rilievo. Si andrà, indubbiamente, incontro ad una sospensiva, in quanto il Governo ha già preannunciato che chiederà la remissione della proposta all'Assemblea. A me sembra, però, che vi sia differenza notevole tra una sospensiva chiesta dalla nostra Commissione, che proverà che condividiamo la direttiva dell'altro ramo del Parlamento, e la rimessione in Assemblea chiesta dal Governo.

Sotto questo aspetto, la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi acquista un significato particolare.

Pongo quindi in votazione la proposta di sospensiva presentata dall'onorevole Tozzi Condivi.

(*È approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato. (975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.

Come i colleghi ricorderanno, la Commissione ha approvato nell'ultima seduta l'articolo 1.

È stato proposto dal deputato Turchi il seguente articolo 1-*bis*:

« Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per il passaggio nei ruoli speciali transitori, sono valutati i periodi di servizio civile non di ruolo prestato presso diverse amministrazioni dello Stato, nonché il servizio militare posteriore alla assunzione all'impiego non di ruolo per richiamo o trattenimento alle armi a norma delle vigenti disposizioni.

« Il servizio militare per obblighi di leva non costituisce interruzione ai fini del computo dell'anzianità utile per l'immissione nei ruoli transitori.

« Ai fini della anzianità predetta vengono considerati quali periodi di servizio effettivamente compiuto anche quelli in cui la prestazione sia mancata a causa di provvedimenti adottati per il comportamento contrario al cessato regime od in applicazione delle leggi razziali ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Mi sembra che l'emendamento proposto dall'onorevole Turchi vada accolto nella sostanza. Esso si riferisce ad una proposta Di Vittorio e Santi, già approvata, che riuniva nel computo dell'anzianità i periodi di interruzione dal servizio.

Ad ogni modo, io avevo formulato una proposta più sintetica. Si potrebbero al riguardo usare due formulazioni. La prima potrebbe essere la seguente:

« Agli effetti del computo dell'anzianità di servizio previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applicano le norme della legge... ».

La seconda formulazione potrebbe essere questa:

« Agli effetti del compimento dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è computato

come servizio utile il periodo di tempo intercorso fra la data di cessazione dal servizio precedente, avvenuto in dipendenza di eventi bellici o politici, o per soppressione di ufficio, o per riduzione di personale e la riassunzione sotto qualsiasi denominazione ».

Riterrei più opportuna la seconda dizione, perché, pur essendo generica, comprende tutto. Il testo vuol tener conto di quelle disposizioni che il Governo aveva proposto per sanare certe lacune. In realtà potrebbe accadere, nell'istituzione dei ruoli transitori, di non sapere esattamente quale di questi periodi potrebbe essere utile agli effetti del computo dell'anzianità.

NUMEROSO. Non aderirò all'articolo 1-*bis* proposto dal deputato Turchi, se le disposizioni che egli propone sono già contenute nelle norme della proposta di legge approvata.

TURCHI. Io non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento Molinaroli, poiché mi pare che il fine si raggiunga ugualmente. Circa l'osservazione fatta dall'onorevole Numeroso, io non sarei favorevole al richiamo ad un'altra legge, anche per le ragioni già altre volte dette da noi: dobbiamo orientarci nel senso di fare una legge organica, affinché chi deve applicarla non sia tenuto a consultare altre leggi. Proporrei quindi di approvare il testo dell'onorevole Molinaroli, salvo vedere, in sede di coordinamento, quali modificazioni formali si debbano apportare affinché fra le due disposizioni non vi sia contrasto.

LOMBARDI RUGGERO. La formulazione proposta dall'onorevole Molinaroli potrebbe anche andare, salvo un concetto che era chiaro nella dizione presentata dall'onorevole Turchi, ma non lo è altrettanto nel testo Molinaroli: quanto cioè ha riferimento al servizio prestato in diverse amministrazioni. È accaduto spesso che una persona, che presti servizio presso una amministrazione statale, venga poi chiamata ad altra amministrazione.

Vorrei che questo punto fosse chiarito. Si potrebbe dire: « La riassunzione anche in diverse amministrazioni, e sotto qualsiasi denominazione ».

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Dichiaro che, pur accettando in linea di massima l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Turchi, lo prego di non insistere; e spiegherò subito il perché.

Questo emendamento tende a precisare che cosa deve tenersi presente per il computo dell'anzianità richiesta per il passaggio nei ruoli speciali transitori, e si comincia col dire che, ai fini di tale computo, si deve valutare il periodo di servizio civile non di ruolo prestato presso diverse Amministrazioni dello Stato.

Come i colleghi certamente avranno presente, questa norma già risulta in modo indubbio nell'articolo 10, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e nell'articolo 2 del decreto n. 246, del 1948, recante norme per l'attuazione del decreto n. 207.

Tutti sanno inoltre che il decreto n. 207 del 4 aprile 1947 contiene, per così dire, lo stato giuridico del personale non di ruolo, e precisa quali servizi sono computabili, al fine di determinare l'anzianità del personale non di ruolo.

Questo è un primo motivo per cui io, pur accettando in pieno la sostanza dell'emendamento Turchi, lo pregherei di non insistervi, perché si tratterebbe di una superflua ripetizione.

Secondo punto: l'onorevole Turchi chiede che si tenga conto anche del servizio militare prestato posteriormente all'assunzione nello impiego non di ruolo, e di quello che si sia fatto per richiamo o per trattenimento alle armi.

Anche su questo punto debbo far presente che questa dichiarazione non fa che ripetere quello che già è prescritto dal quarto comma dell'articolo 2 del decreto n. 246 del 1948, recante norme per l'attuazione del decreto n. 207 del 1947.

Soggiunge ancora l'onorevole Turchi: il servizio militare per obbligo di leva non costituisce interruzione ai fini del computo dell'anzianità utile per l'immissione nei ruoli transitori. Che cosa, in sostanza, vuol dire con questo l'onorevole Turchi? Che, per l'impiegato non di ruolo, assunto alle dipendenze dello Stato come avventizio, e chiamato a prestare servizio militare di leva, non si debba ritenere questo servizio di leva come interruttivo ai fini del computo sessennale richiesto dal decreto n. 262.

Debbo ricordare all'onorevole Turchi che anche questo punto è già precisato in modo inequivoco dal quinto ed ultimo comma dell'articolo 2 del decreto n. 246 del 1948, il quale dichiara che il servizio di leva che venga prestato dall'impiegato durante il rapporto di impiego non di ruolo, ha solo effetto sospensivo; il che significa che si detrae dal computo, ma che non genera interruzione.

Sicché, mentre aderisco pienamente a quanto l'onorevole Turchi propone con il primo ed il secondo comma del suo emendamento,

faccio osservare che, siccome tutto questo è già materia precisa e chiara, disciplinata e disposta nei decreti nn. 207 e 246, il ripeterlo mi sembra che non sia né integrazione, né attuazione di quelle disposizioni.

Vengo all'ultimo comma dell'emendamento: « Ai fini dell'anzianità predetta vengono considerati quali periodi di servizio effettivamente compiuto anche quelli in cui la prestazione sia mancata a causa di provvedimenti adottati per comportamento contrario al cessato regime o in applicazione alle leggi razziali ».

Qui il contenuto è molto chiaro, se pure molto generico. L'onorevole Turchi ha soggiunto che non avrebbe avuto difficoltà ad accettare anche l'emendamento Molinaroli, in quella forma in cui è stato redatto o in altra forma. Debbo dire che, se fossi al posto dell'onorevole Turchi, non accetterei l'emendamento Molinaroli, perché è molto diverso e molto più restrittivo del suo, in quanto l'onorevole Turchi parla anche delle interruzioni che si siano verificate a causa di provvedimenti di carattere razziale.

Un paio di settimane fa noi abbiamo approvato una legge, che ieri è stata approvata anche dal Senato, con qualche lieve modifica; orbene, quel provvedimento non si occupa affatto della interruzione del servizio dipendente da cause razziali.

TURCHI. È un fatto politico, questo !

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non vorrei che si facesse una distinzione tra fatti politici e disposizioni razziali.

Quello che mi induce a non accettare questo terzo comma formulato dall'onorevole Turchi, né la dizione Molinaroli, è che già vi sono disposizioni legislative precise, in materia.

Ho già detto, al riguardo, che il Senato ha apportato delle piccole modifiche al testo da noi approvato: è stata retrodatata la data di cessazione dal servizio, in quanto le cessazioni dal servizio non si sono verificate solo dall'8 settembre 1943: in Sicilia, ad esempio, ed in altre regioni dell'Italia meridionale, che furono occupate dagli alleati al loro sbarco in Italia, cessazioni e interruzioni di servizio da parte degli impiegati non di ruolo si verificarono prima dell'8 settembre 1943. Esse cominciarono nel luglio del 1943. Ecco la ragione per cui, nel disegno governativo, si faceva retrodatare l'epoca in cui erano cominciate a verificarsi le cessazioni dal servizio. Io stesso ho proposto al Senato che la data di cessazione o interruzione del servizio retroagisse al 30 giugno, per evitare che vi fosse una categoria di dipendenti statali non di ruolo che, licenziati in Sicilia e nelle regioni meridionali, allo sbarco degli alleati, si trovassero nell'impossibilità di beneficiare dei vantaggi che recava la legge che abbiamo approvato.

Dunque, noi abbiamo già delle leggi che stabiliscono quando queste interruzioni di servizio devono essere considerate utili per il computo dell'anzianità: tutta la materia prevista dall'onorevole Turchi in questi tre commi è materia disciplinata in modo preciso dalle leggi, che qui non faremmo che riassumere, quasi in un testo unico. Ora, io non credo che questo corrisponda all'economia e all'organicità del disegno di legge.

Se l'onorevole Turchi dovesse insistere, allora io consiglierei di dire: « Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per il passaggio nei ruoli transitori, si osservano le norme vigenti, sia per la determinazione del servizio non di ruolo prestato presso diverse Amministrazioni dello Stato, sia per il servizio militare di leva o di richiamo o di trattenimento alle armi, sia per la cessazione o interruzione di servizio in dipendenza di fatti politici o in applicazione di leggi razziali ».

Questo è quello che effettivamente vuol dire l'onorevole Turchi, ed io non avrei nessuna difficoltà a concordare con lui nella sostanza.

Pertanto, dopo queste mie precisazioni, vorrei chiedere all'onorevole Turchi se insista in questo emendamento.

TURCHI. Io vorrei dissentire dall'onorevole Ministro, ed ottenerne l'assenso all'inclusione nella legge di un articolo aggiuntivo. L'onorevole Ministro ha ricordato un'altra legge che contiene norme per l'attuazione di queste disposizioni. Osservo, però, che l'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo citato non dice esattamente che è computabile, ai fini dell'anzianità prescritta, il servizio militare di leva, mentre nel mio emendamento si computa anche questo.

Ora, invece di fare rinvio alle disposizioni esistenti, disseminate in una serie di leggi, mi sembra più opportuno concentrare queste disposizioni in un solo articolo. Ciò faciliterebbe il lavoro di coloro che dovranno attuarle. Non si innoverebbe nulla, ma si apporterebbero delle leggere modificazioni, che del resto sarebbero in accordo anche con il titolo della legge che stiamo ora discutendo.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. L'onorevole Turchi dice che il servizio militare per obbligo di leva non è lo stesso ser-

vizio di colui che abbia già adempiuto all'obbligo di leva.

Ma proprio il servizio militare puro e semplice di leva non costituisce interruzioni ai fini del computo dell'anzianità utile.

Dice il decreto n. 246: « Non è computabile, invece, ai fini predetti il periodo di servizio militare per obblighi di leva, durante il quale il rapporto di impiego rimane sospeso ».

Che cosa significa questo? Significa che i due periodi di servizio prestati — quello prestato anteriormente e quello prestato posteriormente al servizio di leva — si cumulano.

Se siamo d'accordo con l'onorevole Turchi su quest'ultimo punto, mi pare che non dovrebbe sorgere nessuna questione, a meno che lo stesso onorevole Turchi non voglia intendere che tale servizio non costituisce né interruzione, né sospensione. Se questa è la interpretazione che dà il proponente al secondo comma, non posso accettarlo, perché allora si tratterebbe di modificare ciò che è scritto nello stato giuridico del personale non di ruolo, e si verrebbe in tal modo ad incidere negativamente su uno dei punti fondamentali della legge n. 262, di cui dobbiamo integrare le norme, ma non sopprimerle.

Per essere collocati nei ruoli transitori occorrono sei anni di ininterrotto e lodevole servizio. Questo vuole la legge. Ora, la non interruzione è un fatto di fronte al quale delle finzioni giuridiche già acquisite dalle leggi in vigore possono riuscire non nocive, ma non possiamo introdurre altre finzioni che sono in contrasto stridente con le disposizioni che sono state acquisite dalla nostra legislazione.

Quindi vorrei pregare l'onorevole Turchi di non insistere, perché, finché si tratta di un'effettiva sospensione, siamo d'accordo; altrimenti, le cose cambiano. Il legislatore ha voluto che senza concorsi, senza altre prove di capacità, questa categoria di personale non di ruolo venga inquadrata nei ruoli speciali transitori. Però ha richiesto, come minimo, una prova di capacità da parte di questo personale, che da una situazione di incertezza e di instabilità passava ad una situazione di stabilità, di sicurezza, all'acquisizione del diritto alle pensione: che ci fosse un certo numero di anni, nel corso dei quali si sia effettivamente ed ininterrottamente prestato servizio.

Noi diciamo: se l'impiegato è stato chiamato alle armi, se è stato partigiano, ecc., va bene; ma il servizio di leva è un dovere, il dovere di ogni cittadino. Non si possono cumulare le due situazioni, perché se si adempie il servizio di leva, nello stesso tempo non si adempiono le funzioni di impiegato.

Quindi, anche rifacendoci ai principî informatori della legislazione in materia, mi sembra che l'emendamento Turchi, per l'interpretazione che egli stesso ne dà, non meriti di essere accolto.

PRESIDENTE. Onorevole Turchi, ella insiste sul suo emendamento?

TURCHI. In realtà con il mio emendamento non si voleva innovare molto, e neanche si voleva andare oltre le disposizioni vigenti, quanto invece condensarle in un articolo, per dare alla legge maggiore organicità.

Non insisto, comunque, nel mio emendamento, pregando però il Ministro di trovare una diversa formulazione dell'articolo, in modo che risulti chiaro che tutte le disposizioni si applicano anche nel caso da me contemplato.

MOLINAROLI, *Relatore*. Sul concetto siamo, come ho già detto, d'accordo. Resta fermo però che non possiamo dare al secondo comma quella interpretazione a cui ha fatto cenno l'onorevole Turchi: quel periodo deve considerarsi un periodo neutro.

Comunque, nella sostanza sono d'accordo, e mi rimetto a qualunque formula potrà essere concordata.

PRESIDENTE. La discussione di questo disegno di legge può proseguire nel testo proposto dal relatore. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

L'articolo 2 proposto dall'onorevole relatore è del seguente tenore:

« Coloro i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge avevano i requisiti per chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori ed hanno frattanto ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data predetta, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

« Qualora l'interessato dichiari nella domanda, di voler conservare l'impiego nel ruolo organico e di volere il predetto collocamento ai soli fini del computo dell'anzianità che avrebbe conseguita nel ruolo speciale transitorio, il collocamento è disposto con la decorrenza prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e fino alla data da cui decorre la nomina nel ruolo organico ».

MERLONI. Desidererei un chiarimento. Non comprendo quale interesse possa avere un impiegato di ruolo ad entrare nei ruoli transitori, quando l'anzianità gli è egualmente riconosciuta.

PRESIDENTE. L'interesse consiste nel fatto che un impiegato, trovandosi al gruppo *B*, può entrare nel gruppo *A*.

Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

« Sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori provvede il Ministro competente, previa istruttoria dell'Ufficio del personale diretta ad accertare se il servizio non di ruolo prestato possa essere riconosciuto lodevole e se sussistano gli altri requisiti prescritti per tale collocamento. La valutazione del servizio è fatta in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti, compilati dal competente capo di ufficio, sulla condotta, sulla capacità e sul rendimento dell'impiegato.

« Qualora il Ministro non ritenga di poter decidere in merito alla domanda per insufficienza degli elementi emersi dall'istruttoria, sentirà il parere di una apposita commissione, istituita con decreto ministeriale presso ciascuna amministrazione e composta di un magistrato amministrativo di grado non inferiore al IV, con funzioni di presidente, del capo del personale e di un funzionario di grado non inferiore al V, dell'Amministrazione centrale interessata. Con le stesse modalità possono essere nominati membri supplenti. Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione centrale di grado non inferiore al IX.

« Il collocamento nei ruoli speciali transitori è disposto con decreto ministeriale che indica anche l'ordine di ruolo, osservati i criteri stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

A questo articolo l'onorevole Turchi ha proposto due emendamenti:

« *Aggiungere nel secondo comma, dopo la parola*: interessate, *le seguenti*: e di tre rappresentanti della categoria designati dalle organizzazioni sindacali nazionali ».

« *Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

« Per accertare l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, viene preso in considerazione un periodo di tempo doppio di quello minimo richiesto per il collocamento nei ruoli speciali transitori. Per i periodi di tempo antecedenti alla emanazione del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 246, in mancanza di giudizi di merito sul servizio prestato è considerato lodevole il servizio durante il quale l'impiegato non ha riportato alcuna sanzione disciplinare ».

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non credo di poter aderire al nuovo testo così come è formulato. Ritengo che non è possibile affidare alla discrezionalità dell'ufficio del personale la redazione dei provvedimenti per l'immissione nei ruoli speciali transitori, in quanto tali uffici non sono organizzati egualmente bene in tutte le amministrazioni. Si corre il rischio che si giunga ad un'azione incontrollata del capo del personale che prepara tutto, riducendosi l'intervento del Ministro alla sola firma. Dato questo, sorge in me qualche preoccupazione, perché possono avvenire certi inconvenienti in senso eccessivamente favorevole oppure in senso negativo, nei confronti del personale avventizio.

In sostanza, allo stato attuale della nostra legislazione, l'ufficio del personale è soltanto un ufficio istruttorio: esso detiene i fascicoli del personale, e fa l'istruttoria quando gli venga richiesta, poi demanda il provvedimento agli organi competenti stabiliti dalla legge, sia in materia di disciplina del personale che di promozioni.

Qui noi invece demandiamo tutte le funzioni a questo ufficio del personale, che non ha una organizzazione tale da poter esprimere la volontà dell'amministrazione e il Ministro finirà col firmare tutto, non potendo certamente rivedere fascicolo per fascicolo. È chiaro che, in questa situazione, resta arbitro assoluto il capo del personale.

Ed allora io proporrei questo emendamento al primo comma dell'articolo 3:

« Sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori provvede il Ministro competente, previa istruttoria dell'Ufficio del personale e parere del Consiglio di amministrazione, che si pronuncerà sulla sussistenza del servizio lodevole e degli altri requisiti prescritti per tale collocamento ».

Questo perché la mia preoccupazione è di oggettivare quanto più possibile la valutazione.

Ritengo che, per maggiore garanzia dell'amministrazione e del personale, vi debba

essere un organo più responsabile dell'ufficio del personale; e questo organo è il Consiglio di amministrazione, che esprime il proprio parere sulla sussistenza del lodevole servizio. In questo modo oggettiviamo il giudizio sul servizio lodevole.

TURCHI. Dichiaro che non sono d'accordo nel fare intervenire in ogni caso il Consiglio di amministrazione, se prima non si sia stabilito quali sono le pratiche che debbono essere deferite alla commissione la cui costituzione è prevista dal secondo comma.

Qui si dice: « qualora il Ministro non ritenga di decidere in merito ». Se questo significa che tutte le pratiche incomplete o presentate al Ministro col parere sfavorevole del capo del personale passano alla commissione, allora è superfluo dire che in tutti i casi intervenga il Consiglio di amministrazione.

Avremmo, cioè, una serie di pratiche che vanno senza difficoltà in porto: l'ufficio del personale le istruisce e dà parere favorevole, il Ministro firma gli atti, e la cosa è finita.

Vi è, invece, un'altra parte di pratiche per le quali l'ufficio del personale dà parere negativo, in quanto sono incomplete di elementi e per le quali si chiede un'istruttoria maggiore. Se tutte queste pratiche sono trasmesse alla commissione, io ritengo che l'intervento del Consiglio di amministrazione in questi casi sarebbe una complicazione non necessaria.

Il mio parere, quindi, è questo: che occorra una precisazione al primo comma, che non renda sempre necessario l'intervento del Consiglio di amministrazione, ma che dia al personale tutte le garanzie, in quanto sappia che, se l'Ufficio del personale si pronuncia in senso sfavorevole, può fare affidamento sulla commissione.

L'emendamento da me presentato al secondo comma ha quindi un significato molto preciso. Della questione parlammo già nella riunione del comitato ristretto. Mi sembrò che nessuno fosse contrario al principio che nella commissione vi fossero anche rappresentanti del personale. Con ciò il personale avrebbe una maggiore tranquillità e una maggiore garanzia. Io ho proposto che la commissione sia integrata da tre rappresentanti sindacali, dato che esistono tre organizzazioni sindacali a carattere nazionale. Pertanto invito l'onorevole Ministro ad accogliere l'emendamento.

SAILIS. Le preoccupazioni dell'onorevole Ministro mi sembrano alquanto eccessive. In sostanza, è il capo dell'ufficio del personale che dice l'ultima parola prima che il provvedimento vada al Ministro. Senonché, il capo dell'ufficio del personale è colui che ha la responsabilità della tenuta delle pratiche: infatti egli ha il casellario con tutti gli incartamenti relativi ad ogni impiegato. Ma egli non procede direttamente e immediatamente: egli procede soltanto in base ad una valutazione del servizio, la quale è fatta sulla scorta di informazioni esistenti nei fascicoli personali e nei rapporti, compilati però dal competente capo dell'ufficio da cui dipende l'impiegato, che è il giudice più naturale, più oculato, più competente per dare un giudizio sul suo dipendente. Mi sembra che, con il demandare una successiva valutazione al Consiglio di amministrazione, si complichino un po' le cose. Sarei favorevole, pertanto a lasciare inalterata la dizione del primo comma dell'articolo 3. Il capo dell'ufficio del personale, sentito il capo diretto dell'impiegato, formula il rapporto informativo.

Circa la proposta dell'onorevole Turchi, pur condividendo l'inserzione della rappresentanza del personale nella commissione di cui al secondo comma, ritengo che tre rappresentanti siano troppi. L'interessante è che vi sia un rappresentante. Non bisogna partire da un principio di sfiducia nei riguardi dei funzionari. Mi oppongo a questa diffidenza, perché con ciò presupponiamo che già vi sia l'intendimento di violare la legge.

MOLINAROLI, *Relatore*. Aderisco alla modifica proposta dall'onorevole Ministro.

Circa i casi dubbi per i quali si dovrebbe sentire il parere della commissione, essi dovrebbero essere, a mio avviso, limitati a quelli in cui un giudizio definitivo sulla valutazione complessiva del servizio lascia qualche dubbio, oppure ai casi di deficienze formali. Queste però non dovrebbero sussistere in una amministrazione. Comunque quella commissione dovrebbe avere compiti ridottissimi.

Quando poi l'onorevole Turchi parla di immissione di rappresentanti sindacali in seno alla commissione, vorrei fargli osservare che, secondo la proposta Di Vittorio, tale rappresentanza era prevista quando si considerava il ricorso contro il provvedimento amministrativo, e si andava a deferire ad una commissione speciale quello che doveva essere l'appello contro il provvedimento dell'amministrazione.

La perplessità era sorta nel dubbio che contro l'atto amministrativo non vi fosse possibilità di agire; ma dal momento che il Consiglio di Stato può essere adito da chiunque, viene meno anche questa necessità. In tal modo si snellisce tutto lo svolgimento della istruttoria delle pratiche, essendo previsto al minimo l'intervento della commissione.

TURCHI. Nonostante le preoccupazioni del relatore, la mia preoccupazione rimane.

Innanzitutto, vorrei chiedere: tutte le domande presentate sono trasmesse al Ministro?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Tutte. Il provvedimento è del Ministro, perché altrimenti, come si potrebbe procedere alla impugnazione dei provvedimenti presso il Consiglio di Stato? Ci vuole un provvedimento definitivo, ed è definitivo, solo se promana da un'autorità che non sia superata da un'altra di grado gerarchico.

TURCHI. Propongo allora questa leggera modifica allá prima parte del secondo comma: « Sulle domande che il Ministro ritenga di non poter accogliere, sentirà il parere di una apposita commissione ». Con questa formula siamo sicuri che tutte le domande saranno trasmesse al Ministro.

Quanto alla commissione, ritengo che sia egualmente necessario costituirla, e che rappresenti un elemento di garanzia per il personale la presenza in essa di una rappresentanza sindacale. È vero che nel caso che la domanda non sia accolta, l'interessato può sempre adire il Consiglio di Stato, ma questo comporta certe difficoltà, certe spese, alle quali il personale non si sottopone con piacere; ed importa poi una lungaggine che può misurarsi in mesi e talvolta in anni. Certamente vi saranno domande che andranno fino al Consiglio di Stato, ma se potessimo ridurre il loro numero, credo che faremmo opera saggia sia per il Consiglio di Stato stesso, sia per le varie amministrazioni, sia infine per il personale.

Pregherei pertanto il Ministro di accettare l'inclusione di questi rappresentanti sindacali nella commissione, aumentando eventualmente di una unità il numero dei funzionari, in modo che nella commissione vi sia sempre una prevalenza di questi ultimi.

Ho parlato di tre rappresentanti per le ragioni che ho già espresso; quindi non è accettabile la proposta dell'onorevole Sailis, perché se il rappresentante sindacale fosse uno solo, le organizzazioni che non si vedono rappresentate chiederanno di esserlo.

Per queste ragioni ho presentato il mio emendamento, e per queste considerazioni vi insisto, invitando il Ministro a considerarlo con la massima benevolenza.

Comunque non mi oppongo al Consiglio di amministrazione; solo la mia preoccupazione è quella di snellire la procedura.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il mio scopo, nel devolvere l'esame delle domande al Consiglio di amministrazione anziché all'ufficio del personale, è proprio quello dell'acceleramento del lavoro. Una esperienza amministrativa quasi trentennale mi ha insegnato che l'impiegato singolo cerca sempre di sfuggire l'assunzione di responsabilità: questa è la realtà, anche se penosa. Il capo del personale si troverà di fronte ad una serie di domande verso le quali, per ragioni formali, o di contraddizioni nelle qualifiche dell'impiegato non di ruolo, non intende assumere un atteggiamento deciso. Io prevedo che su cento domande il capo del personale sarebbe lietissimo di non deciderne che una cinquantina, inviando le restanti ad un altro organo.

Il mio scopo è proprio quello di inviare a quella tale commissione il minimo possibile di domande.

L'onorevole Turchi sa che, per quanto riguarda le qualifiche, soltanto il decreto legislativo n. 207 e il n. 246 hanno introdotto, anche per gli impiegati non di ruolo, l'obbligo della qualifica. Egli comprenderà facilmente come per gli anni precedenti, non essendovi neppure questa qualificazione, il servizio lodevole o non lodevole deve desumersi da altri elementi. Il capo del personale sarà lietissimo di inviare queste pratiche ad altri organi che vogliano assumersi la responsabilità di una decisione. Questo organo dovrebbe essere il Consiglio di amministrazione. Al Ministro dovrebbero andare quelle pratiche per le quali questo organo non ritenga di poter decidere con una deliberazione definitiva che comporti la propria responsabilità. Ma si tratterà di casi poco numerosi.

Il presidente Lucifredi mi suggerisce di restringere la formulazione: « Qualora il Ministro non ritenga di poter decidere in merito alla domanda... ». Questa formulazione lascerebbe al Ministro la facoltà di decidere o non decidere. Si potrebbe dire soltanto: « Qualora il Ministro non ritenga di poter accogliere la domanda... ». Così, quando non vi è da decidere, il Ministro si riserva di accogliere la domanda, senza sentire la Commissione. Sia la mia proposta che quella suggerita dall'onorevole Presidente tendono ad accelerare la procedura per il collocamento nei ruoli transitori. Pertanto, la commissione potrebbe accettarle.

Circa la rappresentanza sindacale in seno alla commissione, faccio notare all'onorevole Turchi che una identica proposta mi fu fatta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate. Io non ho alcuna opposizione verso le organizzazioni sindacali; però mi rendo conto della gravità di

una simile proposta fatta in questa circostanza, prima ancora che esista una legge sindacale che disciplini la materia in modo organico e definitivo. Io non posso accettare una disposizione come quella proposta dall'onorevole Turchi, che parla delle tre organizzazioni massime, perché penso che nessuna organizzazione si vorrà riconoscere minima. Tutte le organizzazioni pretendono di avere una certa importanza in questo campo. Prego, pertanto, l'onorevole Turchi di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione dell'articolo, informo la Commissione che l'onorevole Roselli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione, in relazione all'articolo 3 della legge n. 975, invita il Governo a voler dare disposizioni affinché i Ministri competenti odano i rappresentanti sindacali, riuniti in Comitato, in occasione della valutazione dei titoli del personale da ammettersi nei ruoli transitori ».

Passiamo alla votazione, per divisione, dell'articolo 3.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo:

« Sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori provvede il Ministro competente, previa istruttoria dell'Ufficio del personale ».

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione l'emendamento proposto dal Governo, sostitutivo delle parole « diretta ad accertare se il servizio non di ruolo prestato possa essere riconosciuto lodevole e se sussistano », con le altre « e parere del Consiglio di amministrazione che si pronuncerà sulla sussistenza del servizio lodevole e degli ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultima parte del primo comma:

« altri requisiti prescritti per tale collocamento. La valutazione del servizio è fatta in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti, compilati dal competente capo di ufficio, sulla condotta, sulla capacità e sul rendimento dell'impiegato ».

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 3.

TURCHI. Propongo il seguente emendamento:

« Sulle domande che il Ministro ritenga di non poter accogliere per insufficienza degli elementi emersi dall'istruttoria, sentirà il parere dell'apposita Commissione ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Non accetto l'emendamento.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Anch'io sono contrario.

TURCHI. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Turchi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3, fino alla parola: « interessata »:

« Qualora il Ministro non ritenga di poter decidere in merito alla domanda per insufficienza degli elementi emersi dall'istruttoria, sentirà il parere di una apposita Commissione, istituita con decreto ministeriale presso ciascuna amministrazione e composta di un magistrato amministrativo di grado non inferiore al IV, con funzioni di Presidente, del capo del personale e di un funzionario di grado non inferiore al V, dell'Amministrazione centrale interessata ».

(*È approvato*).

A questo punto si inserisce l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Turchi:

« ... e di tre rappresentanti della categoria designati dalle organizzazioni sindacali nazionali ».

TURCHI. Vorrei fare osservare all'onorevole Ministro che noi, approvando questo emendamento, non innoviamo nulla. La rappresentanza sindacale è già prevista in numerosi enti parastatali.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Lo so: ma si tratta dei comuni, non dello Stato.

LOMBARDI RUGGERO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Turchi solo perché non è praticamente ancora possibile identificare una rappresentanza sindacale giuridicamente riconoscibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Turchi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la restante parte del secondo comma:

« Con le stesse modalità possono essere nominati membri supplenti. Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione centrale di grado non inferiore al IX ».

(*È approvata*).

Abbiamo ora l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Turchi alla fine del secondo comma.

TURCHI. Mi richiamo innanzitutto allo spirito informatore della legge condiviso dal Governo, dalla maggioranza e dall'opposizione: favorire il collocamento nei ruoli di tutti coloro che attendono una sistemazione nell'amministrazione statale. Se si accetta la dizione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 262, saranno immessi nei ruoli soltanto coloro che abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni. Ma nel pubblico impiego si sa che talvolta basta una leggera infrazione per avere una qualifica scadente. Nel caso, la qualifica non c'è fino al 1948. Quindi, per i quattro anni precedenti, immagino che ci siano dei rapporti i quali possono essere sfavorevoli all'impiegato per motivi non strettamente disciplinari: l'impiegato allora non va nel ruolo transitorio, ma deve aspettare che si compia il sessennio, mentre può avere alle sue spalle dieci anni di servizio durante i quali non c'è stato alcun dubbio sulla lodevolezza del suo servizio. A me pare che, accettando senza alcuna modificazione questa dizione, veniamo a contraddire lo spirito di larghezza e di comprensione a cui vogliamo informare la legge. Se invece il giudizio si estende su un numero maggiore di anni, allora è possibile che, anche con l'esistenza di un rapporto che faccia qualificare il servizio non lodevole, quell'impiegato vada nel ruolo egualmente, in quanto in tutto il suo periodo di servizio vi sono sei anni di servizio lodevole.

L'emendamento vuole cioè favorire la immissione nei ruoli del maggior numero di impiegati, senza che ciò apra la porta a coloro che non sono meritevoli o il cui servizio non può essere considerato lodevole, valutato in un lungo periodo di anni.

SAILIS. Io sono un po' perplesso quanto alla dizione dell'emendamento: « in mancanza di giudizi di merito sul servizio prestato è considerato lodevole il servizio durante il quale l'impiegato non ha riportato alcuna sanzione disciplinare ». Chi ha pratica della vita burocratica sa che vi sono nelle pubbliche amministrazioni delle autentiche « stanghe », cioè degli impiegati che, pur riuscendo a non avere alcuna nota di demerito, prestano un servizio tutt'altro che lodevole.

MOLINAROLI, *Relatore*. Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Turchi. Però intanto bisogna dire che si parte da un presupposto che non risponde ad una interpretazione esatta della valutazione disciplinare del servizio: un impiegato può essere tutt'altro che lodevole, pur senz'essere incorso in una minima censura. D'altra parte il sistema di tener presente un tempo doppio del sessennio previsto per la possibilità di immissione nei ruoli ha lo scopo di trovare in dodici anni tanti elementi per avere la qualifica. In dodici anni uno può aver fatto il buon impiegato per sei anni e per sei anni essere stato negligente.

TURCHI. C'è un giudizio di insieme.

MOLINAROLI, *Relatore*. Se si ammette il principio che i sei anni di lodevole servizio possono essere « ricuciti » andandoli a raccattare in un periodo di dodici anni, si commette un'ingiustizia verso chi è sempre stato diligente. Comprendo che si abbia una considerazione particolare di queste circostanze, nel senso di definire più esattamente quali sanzioni disciplinari possono essere considerate di minima entità, e per qual limite di tempo (ad esempio un anno). Se in un sessennio c'è un anno in cui uno ha una censura, potrei consentire che quell'anno serva a sospendere ma non ad interrompere il periodo di servizio utile secondo gli intendimenti giuridici. Ma non potrei andare oltre a questo punto!

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. L'emendamento dell'onorevole Turchi si compone manifestamente di due parti, che devono avere una valutazione singola. La prima in sostanza dice che per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi richiesti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, viene preso in considerazione un periodo di tempo doppio di quello minimo richiesto per il collocamento nei ruoli speciali transitori. Ora se noi ammettiamo questo emendamento, noi non faremo oggi l'inquadramento se non di quelli che hanno per lo meno dodici anni di anzianità: quindi quelli che hanno sei anni dovranno averne dodici, quelli che ne hanno quattro dovranno averne quattro più due più altri sei: quindi aspetteranno altri otto anni. Siccome non credo che questa fosse l'intenzione del collega Turchi, evidentemente la parola è andata oltre il suo pensiero. Egli voleva rife-

rirsi al caso in cui vi fosse stato un periodo di servizio eccedente il minimo e voleva proporre di tener presente anche questa eccedenza.

Allora, con salvezza di una diversa formulazione, comincio ad osservare in via pregiudiziale che qui si terrebbero due pesi e due misure, perché mentre colui che ha soltanto sei anni di servizio ed ha acquisito il diritto ad essere scrutinato per l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, deve affrontare il rischio di un giudizio su sei anni, colui il quale ha otto o dieci o dodici o quindici anni di servizio, beneficia invece di un giudizio esteso su maggior periodo di tempo.

Ma vi è anche un'altra ragione per cui non posso accettare questa diversità di trattamento. Quando l'onorevole Turchi vuol fare ricorso al periodo precedente l'ultimo sessennio, penso che in quel periodo si siano potute dimostrare delle buone qualità dal punto di vista professionale e dal punto di vista della disciplina e che, poi, nell'ultimo sessennio, viceversa, vi sia stato un minor zelo ed una minore correttezza. Ora io faccio osservare all'onorevole Turchi che questo è un caso che frequentemente ricorre all'esame delle giurisdizioni amministrative: se un funzionario nei primi anni della sua carriera ha dimostrato insufficiente capacità, scarso zelo, anche qualche incomprensione della disciplina amministrativa, ma poi, negli ultimi anni, in quelli cioè che si approssimano a quel tale esame che deve essere fatto per l'avanzamento in genere, è divenuto ottimo, quello che vale è che, sia pure lentamente egli ha finito bene. E allora, siccome mi pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Turchi non arriverebbe mai al risultato positivo di premiare in ogni caso un progresso, propongo di non accogliere questa sua prima parte.

TURCHI. Sulla seconda parte non insisto.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Allora siamo d'accordo. Anche per quella mi proponevo di chiedere che non fosse accolta.

TURCHI. Propongo una piccola modificazione alla prima parte del mio emendamento, in modo che esso suoni così:

« Per accertare l'esistenza dei requisiti, di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ove non sussistano nell'ultimo sessennio, viene preso in considerazione un periodo di tempo doppio di quello richiesto per il collocamento nei ruoli speciali transitori ».

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non sono d'accordo neppure con la nuova formulazione data dall'onorevole Turchi al suo emendamento.

MOLINAROLI, *Relatore*. Condivido le obiezioni del Ministro. Pertanto sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Turchi.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Turchi.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3:

« Il collocamento nei ruoli speciali transitori è disposto con decreto ministeriale che indica anche l'ordine di ruolo, osservati i criteri stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

(*È approvato*).

Vi è ora l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Roselli:

« La I Commissione, in relazione all'articolo 3 della legge n. 975, invita il Governo a voler dare disposizioni affinché i Ministri competenti odano i rappresentanti sindacali, riuniti in comitato in occasione della valutazione dei titoli del personale da ammettersi nei ruoli transitori ».

ROSELLI. L'ordine del giorno non ha bisogno di illustrazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Una formulazione così generica mi lascia perplesso. Da quel che leggo, non posso essere favorevole a questo ordine del giorno, che fra l'altro sconvolge addirittura quel criterio di speditezza che abbiamo inteso portare in queste disposizioni. Si parla addirittura di valutazione di titoli. Ciò potrebbe dar luogo a diverse interpretazioni.

TURCHI. Dichiaro che voterò a favore dell'ordine del giorno Roselli con la preghiera di modificarlo nel senso di ridurre l'intervento dei rappresentanti sindacali ai casi che non saranno risolti neanche dalla commissione.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non posso accettare l'ordine del giorno Roselli. Quando si dice che si invita il Governo a dare disposizioni affinché i Ministri competenti odano i rappresentanti sindacali riuniti in comitato, in occasione della valutazione dei titoli del personale che deve essere immesso nei ruoli transitori, non si comprende bene se questi rappresentanti sindacali, riuniti in comitato, debbano essere uditi sui criteri gene-

rali che debbono presiedere alla valutazione dei titoli, o se debbano essere uditi per ogni singolo caso. Se quest'ultima fosse la interpretazione, noi verremmo non ad accelerare, ma a rinviare all'infinito questa sistemazione del personale, perché le fasi successive sarebbero queste: istruttoria da parte dell'ufficio del personale; sentire su ogni pratica i rappresentanti sindacali riuniti in comitato; sentire il parere del Consiglio di amministrazione; quindi la pratica andrà al Ministro il quale, qualora ritenga di non poter decidere, sente quella tale commissione.

Tutto questo mi pare sia fuori delle stesse intenzioni dell'onorevole Roselli.

Su che cosa bisognerebbe sentire i rappresentanti sindacali riuniti in comitato? Sui criteri, forse, che saranno adottati? Ma è la legge n. 262 che stabilisce i criteri. Non vi sono criteri discrezionali. Se poi l'onorevole Roselli intende riferirsi a quell'apprezzamento soggettivo che è di tutti i giudici, si verrebbe ad entrare nell'ambito del foro interno, dove non è data la possibilità di entrare.

Non arrivo pertanto a comprendere la portata dell'ordine del giorno e quindi non lo posso accogliere, neanche con l'emendamento che l'onorevole Turchi vuole portare ad esso.

PRESIDENTE. Onorevole Roselli, ella mantiene il suo ordine del giorno?

ROSELLI. Ho presentato il mio ordine del giorno per dare un motivo d'incontro fra Governo e sindacati e per affidare alla discrezionalità del Governo l'emanazione di istruzioni tali da permettere ai varî Ministri di regolarsi a seconda dei casi. L'incontro avrebbe dovuto avvenire o in sede di ufficio del personale, oppure in sede di commissione.

Ma, poiché il Governo è contrario, ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4:

« Salvo il disposto dell'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per il collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo *A* e *B* del personale assunto nelle corrispondenti categorie di impiego non di ruolo anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, si applica, quanto al titolo di studio, l'articolo 16, secondo comma, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ».

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. L'articolo 4 dice che, per essere collocati nei ruoli speciali transitori di gruppo *A* e *B*, occorrono certi titoli di studio, mentre per il gruppo *C* non occorre il titolo di studio. Ma la legislazione attuale esige, per essere impiegato di ruolo nei gruppi *A* e *B* non solo un titolo di studio generico, e cioè per il gruppo *A* la laurea e per il gruppo *B* la licenza di istituto medio superiore, ma anche un titolo di primo o rispettivamente di secondo grado specificamente corrispondente alle funzioni di quell'amministrazione in cui si intende entrare. Per entrare negli uffici del Genio civile si può essere addottorati in diritto quanto volete, ma non è possibile essere ammessi perché occorre la laurea in ingegneria; così, per entrare in uffici di ragioneria ci vuole il diploma di ragioneria. Quindi la legislazione in vigore, coll'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, pone al secondo comma il richiamo al titolo specifico, in relazione ai varî ordinamenti delle amministrazioni dove si è immessi.

Noi qui abbiamo voluto prevedere un trattamento più favorevole e abbiamo detto: per entrare nei ruoli trantisori basta, per i gruppi *A* e *B*, avere il titolo generico di studio, non c'è quindi bisogno del titolo specifico; e questo per due ragioni: gli avventizî sono stati assunti appunto senza questa esigenza del titolo specifico (si sono assunti dei veterinari al Ministero delle finanze, e questi prestano servizio negli uffici tributari!) sì che se ora ponessimo come necessaria condizione per passare nei ruoli transitori anche il titolo specifico questi avventizi resterebbero fuori; allora li facciamo entrare egualmente nei ruoli transitori, perché vi sono due temperamenti, uno preventivo ed uno successivo: quello preventivo che si vedrà poi in un altro articolo, il 5, che esige un più lungo discorso e che dice che prima del collocamento nei ruoli transitori e comunque non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge, per coloro i quali hanno già maturato il sessennio, l'amministrazione può, per giustificati motivi, fare il trasferimento ad un'altra amministrazione, in relazione alle capacità specifiche. Poi vi è un altro rimedio, ed è quello già stabilito nel decreto 262: anche dopo il collocamento nei ruoli transitori, con il concorso di certe condizioni e di certe garanzie, l'impiegato può essere trasferito da una ad un'altra amministrazione dello Stato, cioè da uno ad un altro Ministero, appunto perché l'amministrazione sia avvantaggiata e l'impiegato trovi una migliore utilizzazione delle sue attitudini. Quindi anche questo articolo 4 è un articolo che agevola e largheggia.

Questa è la portata dell'articolo 4. Siccome è un'articolo che agevola i dipendenti non di ruolo delle amministrazioni dello Stato,

credo che la Commissione non si opporrà alla sua approvazione.

SAILIS. Il veterinario passerebbe al gruppo *B* o al gruppo *A* ?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Passerebbe al gruppo *A*, perché ha la laurea in medicina veterinaria.

SAILIS. Allora sono nettamente contrario. Costui passa al gruppo *A*, pur non avendo disimpegnato funzioni di medicina veterinaria. Il rapporto informativo non è relativo alla competenza specifica del posto che andrà ad occupare nell'altra amministrazione, ma è relativo soltanto ad una competenza generica. In questo modo introduciamo, nella pubblica amministrazione, dei veri incompetenti.

TOZZI CONDIVI. Propongo che il testo dell'articolo 4 venga modificato nel senso di trasferire in esso il contenuto dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Si può demandare la questione al coordinamento finale.

PRESIDENTE. Con questa intesa, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 12,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI